

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 449

**DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore DANIELI Paolo**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2001**

Abrogazione del regolamento sugli impianti termici

ONOREVOLI SENATORI. – Con successive interrogazioni presentate sia nella XI che nella XII legislatura si è evidenziata l'incongruità della normativa vigente che impone limitazioni all'accensione degli impianti di riscaldamento nelle civili abitazioni.

Tali limitazioni, derivanti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono definite nel regolamento sugli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che contiene una tabella comprendente l'elenco di tutti i comuni italiani, ciascuno col numero dei suoi «gradi-giorno», cioè la somma delle differenze fra una serie di temperature esterne rilevate nel luogo ed i 20° C assunti a priori come temperatura ottimale all'interno delle abitazioni; somma poi corretta in funzione dell'altezza sul livello del mare del comune. Dal numero risultante dipende il calendario e l'orario di riscaldamento.

Da questo regolamento – e dai presupposti che lo sottendono – derivano alcune assurdità ed incongruenze che poco hanno a che vedere con quell'intento di razionalizzare i consumi di energia che informa la legge n. 10 del 1991 e, soprattutto, con quello di renderli compatibili con una qualità della vita accettabile secondo gli *standard* del nostro tempo e del tipo di società in cui viviamo, al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurne i consumi e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita.

Assurdità che si illustrano da sole, basti pensare al fatto che a Torino viene imposta la chiusura degli impianti di riscaldamento alla stessa data di Roma. Assurdità che discendono anche dalla premessa aprioristica del regolamento secondo la quale la temperatura di *comfort* in abitazione è di 20°, quando

è stato stabilito da uno dei massimi esperti in materia, il professor Fanger dell'Università di Copenhagen, e come ben sappiamo e sperimentiamo tutti noi, che essa è di 22-24°.

È da tale errata premessa che deriva un regolamento sostanzialmente errato e non solo nel limitare i tempi e le temperature di riscaldamento, ma anche nell'obbligare a spegnere gli impianti durante le ore notturne.

Infatti, fisici illustri, come il professor Tullio Rezza, hanno più volte spiegato come sia antieconomico e fonte di maggior consumo e di maggiore inquinamento l'accendere e spegnere gli impianti di riscaldamento. Essi andrebbero accesi e spenti una volta l'anno e non una volta al giorno: questo per una migliore resa, per un minor consumo, per una minore usura delle caldaie e per una migliore qualità della vita.

Oltre a queste semplici considerazioni bisogna anche tener conto del fatto che i cittadini quando a causa delle limitazioni imposte dal regolamento non raggiungono quello stato di benessere che – come si diceva poc' anzi – si aggira tra i 22° e i 24°, ricorrono a forme di riscaldamento alternative, con il risultato di aumentare consumi, inquinamento ed incidenti domestici, con grave danno economico, ambientale e sociale.

Alla luce di quanto esposto ed in considerazione del fatto che alla base del regolamento sugli impianti termici vi è una mentalità che risente molto della crisi energetica avvenuta negli anni '70 in seguito alla guerra arabo-israeliana – eventi ampiamente superati – nulla osta ormai ad addivenire ad una liberalizzazione dell'uso degli impianti termici mediante l'abrogazione del relativo regolamento, che non garantisce né risparmio energetico né il mantenimento di *standard* di qualità della vita accettabili per la nostra società.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante: «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», è abrogato.